



CODIS

Coordinamento degli Ordini
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Lombardi



COMUNICATO STAMPA

Deposito dei bilanci, il Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lombardia sostiene la posizione del Consiglio Nazionale: «Non è un semplice adempimento telematico. Servono competenze, formazione e responsabilità specifiche»

Il Coordinamento dei 13 Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia esprime **unanime e pieno sostegno alla posizione assunta dal Consiglio Nazionale** in merito alla disposizione contenuta nel Ddl Concorrenza che estende ai Consulenti del lavoro il deposito dei bilanci societari e di attestarne la conformità agli originali conservati presso la società.

L'attuale disciplina, contenuta nell'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 340/2000, attribuisce tale funzione agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Si tratta di un'attività che non può essere ricondotta alla mera trasmissione materiale di un documento: il professionista incaricato interviene nell'ambito della pubblicità legale dell'impresa e assume, sotto la propria responsabilità, il compito di attestare la conformità della documentazione depositata agli originali conservati presso la società.

Una funzione, dunque, che trova la propria ragion d'essere nella specifica preparazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nelle materie economico-aziendali, societarie e contabili, coerentemente con un percorso di accesso alla professione fondato su formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato e accompagnato da specifici obblighi di formazione e aggiornamento professionale.

Il perimetro professionale dei Consulenti del Lavoro presenta, per sua natura, una diversa caratterizzazione, storicamente incentrata sulle materie del diritto del lavoro, della previdenza sociale e dell'amministrazione del personale. Anche le differenti modalità attraverso le quali, nel tempo, si è formato l'Albo professionale evidenziano percorsi di accesso e presupposti formativi non necessariamente sovrapponibili a quelli propri dell'area economico-contabile.

La questione, pertanto, **non attiene in alcun modo alla dignità o al valore di una professione rispetto a un'altra**, né intende mettere in discussione le competenze proprie dei Consulenti del Lavoro. Essa riguarda piuttosto un principio di coerenza e chiarezza dell'ordinamento professionale: le funzioni attribuite alle professioni regolamentate devono essere correlate alle competenze che lo Stato richiede, verifica e presidia attraverso i percorsi formativi, il tirocinio, l'esame di Stato e l'aggiornamento professionale.

Il bilancio costituisce, infatti, il principale documento di informazione economico-finanziaria dell'impresa nei confronti dei soci, dei creditori, del sistema bancario, delle pubbliche amministrazioni e, più in generale, del mercato. La sua formazione, la sua rappresentazione e la relativa documentazione non possono essere considerate attività prive di uno specifico contenuto tecnico-professionale né, conseguentemente, attività del tutto indistinte e fungibili.

Il Coordinamento ritiene inoltre opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che l'attuale proposta rappresenta **il terzo tentativo di intervenire sulla disciplina vigente**. Analoghe iniziative erano state avanzate nel luglio 2022 e nel novembre 2023, senza che si pervenisse a una modifica dell'attuale assetto normativo e nel contesto di precedenti interlocuzioni istituzionali nelle quali erano state espresse perplessità circa l'estensione della funzione.

Alla luce di tale percorso, appare quindi necessario comprendere quali siano gli elementi nuovi che oggi giustificerebbero il superamento di valutazioni già formulate sul medesimo tema. Non si è, infatti, in presenza di un vuoto normativo da colmare, bensì di una disciplina definita dal legislatore e già oggetto, in tempi recenti, di reiterate proposte di modifica.

Particolarmente significativo appare, inoltre, il fatto che l'intervento venga proposto nell'ambito del disegno di legge annuale sulla Concorrenza.

Se il deposito del bilancio e l'attestazione della sua conformità fossero considerati unicamente come adempimenti materiali, privi di uno specifico contenuto professionale, sarebbe difficile individuare la ragione per cui la relativa attività debba essere attribuita, in via selettiva, a un'ulteriore professione regolamentata.

Se, al contrario, si riconosce che tale funzione implica una specifica competenza in materia economico-contabile e comporta l'assunzione di una precisa responsabilità professionale, allora il requisito della formazione e della preparazione specialistica non può essere trascurato.

Non è, dunque, una questione di difesa di un privilegio di categoria. È una questione di chiarezza delle regole e di tutela dell'affidamento di imprese, cittadini e mercato.

Chi si rivolge a un professionista deve poter sapere con chiarezza quali funzioni egli sia abilitato a svolgere e quali competenze e responsabilità l'ordinamento riconosca e garantisca attraverso quella abilitazione.

La concorrenza tra professioni può e deve essere promossa nel rispetto dei principi di apertura e di libera scelta, ma senza prescindere dalla necessaria corrispondenza tra **funzioni, competenze, formazione e responsabilità professionale**. Una concorrenza efficace non si realizza attraverso la sovrapposizione indistinta delle competenze, bensì attraverso un sistema nel quale siano chiaramente individuate le responsabilità e adeguatamente garantite le professionalità richieste.

Il Coordinamento dei 13 Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia assicura pertanto il proprio sostegno alle iniziative del Consiglio Nazionale, auspicando che, nel corso dell'iter parlamentare, la disposizione venga attentamente riconsiderata alla luce delle competenze professionali coinvolte e delle responsabilità connesse alla funzione di deposito e attestazione dei bilanci.

27 Settembre 2026



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BERGAMO



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA



Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili
della circoscrizione del Tribunale di
BUSTO ARSIZIO



ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI di COMO



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Cremona



Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Lecco



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LODI



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
MANTOVA



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
MILANO



ORDINE
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ESPERTI
CONTABILI
MONZA
E BRIANZA



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pavia



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Sondrio



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
VARESE